

Sui controlli di veridicità in caso di dichiarazione di condanne e carichi pendenti, connessi profili di privacy ed effetti sull'eventuale assunzione

L'ufficio competente richiede un parere circa il comportamento da tenere nel caso in cui, nelle more di una procedura concorsuale per (... omissis...) alcuni candidati abbiano autodichiarato di aver riportato condanne penali o di essere sottoposti a procedimenti penali.

In particolare viene domandato se sia necessario avviare un sub-procedimento volto a dettagliare maggiormente il contenuto dell'autodichiarazione.

Si premette a tal fine che il DPR 445/2000 nulla dispone in merito alle tempistiche per il controllo di un'autodichiarazione. Esso, infatti, in linea di principio, può essere esperito dal momento immediatamente successivo al deposito dell'autodichiarazione stessa.

Tipicamente i controlli di veridicità sono esperiti nei confronti delle autodichiarazioni di coloro che, sulla base di queste, ottengono o siano in procinto di ottenere provvedimenti ampliativi della propria sfera giuridica.

Per motivi di razionalità ed economicità del procedimento, tali controlli, di norma, non si estendono a tutti i partecipanti ad una procedura ma solo ai vincitori della stessa.

Una tale prassi, a ben vedere, è corretta anche sotto il profilo della normativa sulla tutela della riservatezza. Infatti, procedere alla verifica di autodichiarazioni esclusivamente nei confronti dei vincitori di una procedura permette di limitare il trattamento dei dati personali sulla base del principio della **stretta necessità**. In altre parole, non si accede ai dati di tutti i potenziali vincitori ma solo a quelli del vincitore effettivo.

Nel caso di specie, l'esigenza di verificare/acquisire dati di carattere giudiziario in fase preliminare riposa su **motivazioni di praticità e non di attuale necessità**,

ovvero è funzionale ad acquisire elementi che solo potenzialmente e in futuro potrebbero essere necessari all'Ateneo.

Pertanto, poiché correttamente i candidati sono stati ammessi alle procedure con riserva e dato il carattere assolutamente particolare dei dati da verificare, si consiglia di procedere al controllo delle dichiarazioni nel momento in cui vi sia una necessità qualificata, ovvero quella di verificare la posizione di colui che è stato individuato come soggetto con cui stipulare il contratto. Tale momento può non necessariamente coincidere con la pubblicazione all'Albo dell'approvazione degli atti ma può anticiparsi alle fasi della procedura in cui comunque siano conoscibili, ancorché non in forma ufficiale, le risultanze del concorso.

Infine, viene chiesto quali situazioni potrebbero essere ostative ad un'assunzione presso l'Ateneo.

In linea generale non possono accedere ai pubblici impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione (art. 2 DPR 3/1957; art. 2 DPR 487/1994).

Pertanto le sentenze passate in giudicato relative ai reati che prevedono la destituzione, la dispensa o la decadenza dal pubblico impiego risultano essere ostative alla partecipazione alla selezione e dunque all'assunzione.

Si ritiene però, per i motivi appena sopra richiamati, che sia prematuro procedere ad una tale valutazione, rimanendo questo servizio disponibile ad effettuare un approfondimento dettagliato nel caso in cui il vincitore risultasse un soggetto condannato. Anche se, giova ricordare, non tutte le condanne penali passate in giudicato sono idonee a precludere l'accesso al pubblico impiego.

Premesso quanto sopra, non è rilevante, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, la mera pendenza di un processo penale. A quanto ci consta, la prassi generalizzata di richiedere i carichi pendenti non risulta poggiare su di un obbligo di legge o di

regolamento. Essa sembra essere funzionale a soddisfare la necessità pratica, anche se non priva di effetti giuridici, di monitorare una situazione giudiziaria non definita ed ancora in evoluzione.